

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI – SOCIETA' PARTECIPATE- ERP

N 11	OGGETTO:
Data 13-03-2019	Affidamento servizio di rappresentanza legale finalizzato alla
	costituzione in Giudizio del Comune di Urbino innanzi al TAR delle
N. Registro Generale 249	Marche per l'annullamento provvedimenti ad oggetto discarica Ca Lucio
	allAvv. Andrea Galvani del Foro di Ancona CIG: Z8A278C21F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in data 18.02.2019 è stato notificato al Comune di Urbino ricorso al TAR delle Marche proposto da tredici cittadini del Comune di Urbino contro Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Provincia di Pesaro e Urbino, Responsabile P.O. 13.3 nelle funzioni di Coordinamento del Servizio 13 – Ambiente, Agricoltura, Fonti Rinnovabili, Pianificazione Ambientale della Provincia di Pesaro e Urbino, ARPAM, nonché Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Marche, Comune di Urbino, Comune di Fano, Comune di Tavullia, Unione Montana Alta Valle del Metauro, Assemblea Territoriale d'Ambito dell'A.T.O. n. 1 di Pesaro e nei confronti di MARCHE MULTISERVIZI S.p.a. e A.S.E.T. S.p.a, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 317 del 18.12.2018, del contributo tecnico favorevole reso con nota prot. n. 43085 del 18.12.2018 dell'ARPAM Dipartimento di Pesaro e Urbino, della Determinazione del Responsabile della P.O. 13.3 nelle funzioni di Coordinamento del Servizio 13 - Ambiente, Agricoltura, Fonti Rinnovabili, Pianificazione Ambientale della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1600 del 12.09.2014 e di ogni atto antecedente o conseguente comunque connesso o collegato;

Vista la relazione del Responsabile del Settore UNESCO – Decoro Urbano – Igiene Urbana – Politiche Comunitarie del 12.03.2019 con la quale si evidenzia quanto segue:

- Ca Lucio è l'unico impianto di biostabilizzazione dell'ATA di Pesaro e Urbino e opera ricevendo i rifiuti già vagliati per permetterne la biostabilizzazione all'interno dell'impianto (Prima della chiusura il ciclo di raccolta e conferimento era il seguente: all'esito della raccolta i rifiuti venivano portati ad una delle tre discariche provinciali, di riferimento per ciascun comune (Fano, Urbino o Tavullia) per essere vagliati. Al termine della vagliatura i rifiuti di Fano e Tavullia venivano portati a Urbino per effettuare la biostabilizzazione ed a completamento del ciclo di biostabilizzazione riconferiti alle discariche di provenienza per lo smaltimento definitivo. I rifiuti di Ca Lucio venivano invece stabilizzati e smaltiti direttamente li);
- è evidente che la chiusura totale di Ca Lucio, unico impianto di biostabilizzazione dell'ATA, avrebbe portato alla necessità di trovare uno o più impianti di bio stabilizzazione in grado di operare biostabilizzando oltre al loro carico corrente, anche tutti i rifiuti della nostra ATA, con inevitabili costi aggiuntivi rispetto agli attuali, che avrebbero comportato incrementi tariffari in carico ai cittadini;

- già oggi il Comune di Urbino, dovendo conferire i suoi rifiuti stabilizzati presso Ca Lucio all'impianto di Ca Asprete a Tavullia per lo smaltimento definitivo, si è visto costretto a riorganizzare il servizio, riducendo il sistema di raccolta del verde su prenotazione e sospendendo il servizio di raccolta porta a porta degli ingombranti, per far fronte alla necessità di mezzi, necessari alla movimentazione dei rifiuti al termine della biostabilizzazione da Ca Lucio a Ca Asprete. Tali movimentazioni comportano inoltre un aggravio delle emissioni di inquinanti effettuate dai mezzi di trasporto, che vanno nella direzione opposta rispetto a tutte le azioni dell'Amministrazione, volte alla riduzione delle emissioni di CO2 che il Comune sta conducendo;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 12.03.2019 con la quale,per le motivazioni ivi esposte, al fine di procedere alla costituzione in giudizio congiuntamente all'Unione Montana Alta valle del Metauro, proprietaria degli impianti, si demanda al Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP la predisposizione tutti gli atti di sua competenza per procedere al conferimento dell'incarico ad un legale affinchè predisponga la costituzione del Comune di Urbino innanzi al TAR delle Marche nel Giudizio instaurato con il ricorso di cui sopra, procedendo alla difesa del Comune medesimo sin dal momento della discussione sulla richiesta di sospensione dell'efficacia del Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 317 del 18.12.2018, del contributo tecnico favorevole reso con nota prot. n. 43085 del 18.12.2018 dell'ARPAM Dipartimento di Pesaro e Urbino, della Determinazione del Responsabile della P.O. 13.3 nelle funzioni di Coordinamento del Servizio 13 – Ambiente, Agricoltura, Fonti Rinnovabili, Pianificazione Ambientale della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1600 del 12.09.2014 e di ogni atto antecedente o conseguente comunque connesso o collegato;

Considerato che il Comune di Urbino non è dotato di personale abilitato al patrocinio legale per conto dell'Ente e che, pertanto, non sono rinvenibili nell'organico comunale figure in grado di svolgere tale incarico;

Valutato che l'Unione Montana Alta Valle del Metauro, anche questa parte nel Giudizio in questione, ha comunicato di avvalersi, ai fini della costituzione in Giudizio, dello Studio Legale Galvani di Ancona e che l'Avv. Andrea Galvani ha manifestato la propria disponibilità ad occuparsi anche della difesa del Comune di Urbino praticando onorari unici nei confronti di entrambi gli Enti;

Ritenuto opportuno, come anche richiesto dal Responsabile del Settore UNESCO – Decoro Urbano – Igiene Urbana – Politiche Comunitarie, conferire l'incarico di rappresentare il Comune di Urbino nel suddetto Giudizio allo stesso professionista che ha assisterà anche l'Unione Montana Alta Valle del Metauro, Ente questo che ha una posizione difensiva analoga a quella del Comune di Urbino trattandosi di posizioni univoche e ciò anche in considerazione di quanto stabilito al punto 3.1.4 delle recenti Linee guida n. 12 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24.10.2018;;

Rilevato che i servizi legali e, in particolare, la rappresentanza legale, sono espressamente considerati come prestazioni di servizi appartenenti ai contratti esclusi dall'integrale applicazione del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), numero 1);

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i

locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016;

- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";
- c) nel caso dei contratti comunque esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs 50/2016 è da ritenere che la disciplina degli articoli 37 e 38 del medesimo D.Lgs 50/2016 non sia applicabile, anche basandosi su quanto stabilito dall'Anac con determinazione 25 febbraio 2015, n. 3;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Considerato comunque che oggi l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 stabilisce che, l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto che, nel caso di specie, il fatto che l'Avv. Andrea Galvani stia curando anche la difesa dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro parte del medesimo Giudizio e titolare di una posizione analoga a quella del Comune di Urbino costituisca, unitamente al fatto che il professionista si è dichiarato disponibile a praticare onorari unici per le due posizioni, motivazione sufficiente per procedere al conferimento dell'incarico per la costituzione in Giudizio del Comune medesimo;

Considerata altresì l'urgenza di provvedere essendo stata richiesta, con il ricorso di cui sopra, la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati per la quale è imminente l'udienza di discussione presso il TAR delle Marche;

Visto il preventivo relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che potranno derivare dall'espletamento dell'incarico da parte del che l'Avv. Andrea Galvani pari ad Euro 5.000,00 (importo comprensivo di IVA, accessori e spese tutte);

Dato atto che il suddetto preventivo si attesta al di sotto dei parametri previsti dal DM 55/2014;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla costituzione in giudizio nei termini previsti attraverso il conferimento di incarico all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona:

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 31.01.2019 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate - ERP sino al 21.05.2019;

Precisato che, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine a quanto disposto con il presente atto;

Visti:

- il Bilancio 2019/2021 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 20.02.2019;
- il Peg 2019/2021 approvato con atto di Giunta Comunale n. 36 del 27.02.2019;
- gli articoli 107 e 183, comma 9; del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- l'azione del PEG 2019/2021 n. 048;
- il CIG: Z8A278C21F
- l'istruttoria predisposta dall'Ufficio Contenzioso e Contratti;

DETERMINA

- 1. di affidare all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona con studio in Ancona in Corso Mazzini n. 156, C.F. GLVNDR61P25A271P, P. IVA 01465760427 il servizio di rappresentanza legale del Comune di Urbino, nel Giudizio proposta innanzi al TAR delle Marche da tredici cittadini del Comune di Urbino contro Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Provincia di Pesaro e Urbino, Responsabile P.O. 13.3 nelle funzioni di Coordinamento del Servizio 13 -Ambiente, Agricoltura, Fonti Rinnovabili, Pianificazione Ambientale della Provincia di Pesaro e Urbino, ARPAM, nonché Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Marche, Comune di Urbino, Comune di Fano, Comune di Tavullia, Unione Montana Alta Valle del Metauro, Assemblea Territoriale d'Ambito dell'A.T.O. n. 1 di Pesaro e nei confronti di MARCHE MULTISERVIZI S.p.a. e A.S.E.T. S.p.a, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 317 del 18.12.2018, del contributo tecnico favorevole reso con nota prot. n. 43085 del 18.12.2018 dell'ARPAM Dipartimento di Pesaro e Urbino, della Determinazione del Responsabile della P.O. 13.3 nelle funzioni di Coordinamento del Servizio 13 – Ambiente, Agricoltura, Fonti Rinnovabili, Pianificazione Ambientale della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1600 del 12.09.2014 e di ogni atto antecedente o conseguente comunque connesso o collegato; per le motivazioni di cui in premessa, per un compenso onnicomprensivo di Euro 5.000,00 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 4.098,36 (oltre IVA su imponibile);
- 2. di conferire all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona le più ampie facoltà di Legge in ordine all'incarico di cui al punto precedente;
- 3. di imputare la spesa di € 5.000,00 al Cap. 30/330, Bilancio 2019/2021, Azione 1048;
- 4. di demandare la sottoscrizione del lettera commerciale per la disciplina contrattuale del servizio in questione, la bozza della quale è allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale al Responsabile del Settore UNESCO Decoro Urbano Igiene Urbana Politiche Comunitarie;
- 5. di precisare che responsabile del procedimento è la sottoscritta Avv. Federica Paleani Responsabile del Settore Contenzioso Contratti Società Partecipate ERP:
- 6. di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione;

- 7. dare atto che verranno assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 8. di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti scaturenti dall'adozione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- 9. di rappresentare che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, secondo le modalità previste dal processo amministrativo

Il Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti - Società Partecipate - ERP Avv. Federica Paleani

Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs. 18.8.2000 n. 267, giusto impegno/i imp,n.444.

Urbino, 13.03. LP

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 13 05 2019 al 28.03.2019 14 546



Comune di Urbino SETTORE CONTENZIOSO-CONTRATTI – SOCIETA' PARTECIPATE – ERP

Urbino, lì ... marzo 2019 Prot. n.

Chiar.mo Avv.
ANDREA GALVANI
Corso Mazzini n. 156
60121 ANCONA (AN)

 Oggetto: Lettera commerciale per la disciplina contrattuale dell'affidamento del servizio di rappresentanza legale finalizzato alla costituzione in Giudizio del Comune di Urbino innanzi al TAR delle Marche per l'annullamento provvedimenti ad oggetto discarica Ca' Lucio all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona – CIG: Z8A278C21F

Con determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate – ERP n. del ...03.2019, esecutiva, è stato a Lei affidato il servizio in oggetto per un corrispettivo di Euro 5.000,00 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 4.098,36 (oltre IVA su imponibile) ed alle condizioni di cui alla presente lettera commerciale approvata con la medesima determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate – ERP n. ... del ...03.2019.

La spesa complessiva di Euro 5.000,00 (IVA, accessori e spese tutte compresi) trova copertura finanziaria al Cap. 570/330, Bilancio 2019/2021, Azione 1064, imp.. n. Le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero dell'impegno di spesa sopra citato nonché il CIG.

Il servizio sarà regolato dalle condizioni di seguito riportate.

1 - OGGETTO

Il Comune di Urbino acquisisce dall'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona con studio in Ancona (AN) in Corso Mazzini n. 156 C.F. GLVNDR61P25A271P, P. IVA 01465760427 il servizio di rappresentanza legale del Comune di Urbino finalizzato alla costituzione in Giudizio del Comune di Urbino innanzi al TAR delle Marche per l'annullamento provvedimenti ad oggetto discarica Ca' Lucio per le motivazioni espresse in premessa della Determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate – ERP n. del ...03.2019, sopra citata.

All'Avv. Andrea Galvani è conferita ogni più ampia facoltà di legge e tutto quanto possa occorrere per la migliore tutela degli interessi dell'Ente.

2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di patrocinio verrà svolto dal professionista presso il suo domicilio o al domicilio eletto, con il mantenimento di rapporti di collaborazione con il Comune e i suoi incaricati e, quando ne venga ravvisata la necessità, mediante la partecipazione ad incontri e riunioni presso la sede del Comune di altri Enti o altrove.

Il Comune si impegna a porre a disposizione dell'Avv. Andrea Galvani tutto il materiale ed i dati necessari per l'espletamento dell'incarico. L'incaricato del servizio si impegna a sviluppare la propria attività, relativa all'incarico medesimo, con diligenza e professionalità.

3 - IMPORTO

L'importo del corrispettivo ammonta a complessivi di Euro 5.000,00 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 4.098,36 (oltre IVA su imponibile) oltre a tale somma non verrà

riconosciuto al professionista altro importo e/o emolumento a qualsiasi titolo o ragione.

4 - PAGAMENTI

Il compenso per l'esecuzione del servizio di patrocinio in oggetto verrà liquidato a seguito di presentazione di fattura e previa verifica dell'attività espletata.

5- TRACCIABILITA'

L'Avv. Andrea Galvani con l'accettazione del presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Si fa presente che, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136, l'Avv. Andrea Galvani si impegna affinchè ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale contenga, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. L'Avv. Andrea Galvani si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6- CODICE DI COMPORTAMENTO

Si informa l'Avv. Andrea Galvani che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ed il Codice di Comportamento del Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" del sito comunale al link://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_tra sparente/ marche/ urbino/10 dis gen/020_att_gen/.

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice Generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune di Urbino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013.

L'Avv Andrea Galvani non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

7- SICUREZZA

Il Comune di Urbino dichiara di non far luogo alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei rischi previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti e dichiara, altresì, che, per l'esecuzione dei servizi in oggetto, gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

5 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente contratto, stipulato nella forma dello scambio di lettera commerciale è soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso.

Il Responsabile del Settore
UNESCO – Decoro Urbano – Igiene Urbana – Politiche Comunitarie
Arch. Luana Alessandrini

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.